



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2007

=====

ADDI' 29/11/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
POMPII	Massimo	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Presidente	M.CHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	Assessore	NIRPI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	FIBALDI	Alessandra	"
DALTA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** ON. SEIS

ASSENTI: DE ANGELIS - DI STEFANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 975

Oggetto:

Approvazione dello Schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'attuazione di un Programma di diffusione degli impianti di solare termodinamico nel Lazio.



975 29 NOV. 2007 *lm*

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'attuazione di un Programma di diffusione degli impianti di solare termodinamico nel Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla 3° Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici, che impegna gli Stati membri dell'Unione Europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra rispetto ai livelli del 1990;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTA la Decisione 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente;

VISTA la Direttiva del Consiglio 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ed impone agli Stati membri di adottare un piano nazionale che determini le quote totali di emissioni;

VISTO il Libro Verde sull'efficienza energetica adottato dalla Commissione Europea del 22 giugno 2005;


VISTA la Legge n. 120 del 1 giugno 2002 con cui l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, e in particolare l'articolo 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio presenti al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo.

VISTA la "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", approvata dal CIPE il 2 agosto 2002, che individua per il prossimo decennio i principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie: clima; natura e biodiversità; qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani; uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti;

VISTA la Delibera CIPE 19 dicembre 2002 n. 123 di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

VISTO che l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", stabilisce che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

VISTO che l'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce i criteri da adottare per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare;



975 29 NOV. 2007 lu

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO il Decreto 28 luglio 2005 sull'incentivazione della produzione di energia fotovoltaica attraverso il cosiddetto "conto energia".

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Energetico Regionale";

VISTA la DGR n. 322/2006 che approva, tra l'altro, lo schema di documento tecnico di indirizzo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto e delle strategie di sviluppo sostenibile nella Regione Lazio e promuove la costituzione dello "Sportello Kyoto";

VISTA la DGR n. 686/2006 concernente il "Programma attuativo degli interventi relativi all'energia da fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed alla utilizzazione dell'idrogeno" in attuazione dell'articolo 36 della Legge n. 36/2006 (Legge Finanziaria Regionale);

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio, stipulata in data 22 marzo 2000, che prevede all'art. 6.1, per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune, indicati all'art. 4 della stessa Intesa, la stipula di n. 9 Accordi di programma quadro tra i quali figura l'Accordo di programma quadro 8 (APQ8): Aree sensibili: Difesa del suolo - Tutela della costa - Sistema della depurazione e reti;


VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo sostenibile e promozione della qualità ambientale" - Stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo - tutela della costa - sistemi della depurazione e reti fognarie" (APQ8), in attuazione della suddetta Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritto in data 30 luglio 2002 dalla Regione Lazio, dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica;

VISTO il 1° Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo sostenibile e promozione della qualità ambientale" sottoscritto in data 25 settembre 2007 dalla Regione Lazio, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che il suddetto accordo integrativo, all'art. 1 comma 2, individua i seguenti obiettivi specifici condivisi tra i soggetti firmatari:

- Promozione dell'innovazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- Attuazione del Protocollo di Kyoto;
- Miglioramento dell'efficienza energetica;
- Promozione della mobilità sostenibile;
- Implementazione dell'assorbimento di CO2;

CONSIDERATO che, in particolare, l'Accordo integrativo prevede la promozione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso, tra l'altro, l'uso del solare fotovoltaico e del solare termico, e che nel prossimo futuro è ipotizzabile il ricorso sempre più massiccio a tali tecnologie;



975 29 NOV. 2007 *Lu*

CONSIDERATO, altresì, che la centralità dell'azione regionale per l'attuazione del Protocollo di Kyoto è chiaramente indicata anche nel POR Lazio 2007-2013 che prevede sia attività di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili - attraverso investimenti pubblici e privati finalizzati al risparmio energetico e all'ottimizzazione dell'utilizzo di energia-, sia il miglioramento e l'adozione di tecnologie che consentano la riduzione dei consumi e il conseguimento di più alti rendimenti energetici, e la diffusione di impianti di produzione di energia rinnovabile;

CONSIDERATO che l'Unione Europea ha individuato nelle fonti rinnovabili di energia uno strumento per promuovere contestualmente la competitività del sistema produttivo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che le fonti rinnovabili di energia rappresentano una valida opzione per conseguire importanti obiettivi per il paese: maggiore sicurezza del sistema energetico, ridotto impatto ambientale connesso alla produzione di energia, significativo impatto occupazionale;

CONSIDERATO che, a partire dal marzo del 2007, la Presidenza del Consiglio Europeo ha definitivamente preso atto dell'accelerazione dei fenomeni legati al cambiamento climatico mondiale ed ha sollecitato una politica comunitaria più incisiva, tarando i nuovi obiettivi sull'anno 2020 con tre azioni volte al raggiungimento di una quota del 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili, alla riduzione del 20% dei consumi energetici, all'abbattimento del 20% delle emissioni climalteranti;

CONSIDERATO che, tra le tecnologie più efficienti per produrre energia elettrica dalla fonte solare, è possibile utilizzare la tecnologia del cosiddetto "solare termodinamico";

CONSIDERATO che questo tipo di impianti non presenta alcuna controindicazione ambientale in quanto il liquido termovettore è un comune fertilizzante;

CONSIDERATO che il solare termodinamico, presentando due principali vantaggi, la modularità e l'accumulo, permette di standardizzare la realizzazione di impianti e di rendere disponibile l'energia prodotta in ogni momento della giornata;


CONSIDERATO che la valorizzazione del solare termodinamico, può garantire lo sviluppo e l'attuazione di politiche di difesa del territorio, dell'ambiente e di sostegno all'occupazione;

CONSIDERATA l'importanza di realizzare nel territorio regionale un programma per la diffusione di impianti di solare termodinamico, attraverso l'attuazione di un progetto pilota;

VISTO lo schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'attuazione di un programma di diffusione degli impianti di solare termodinamico nel Lazio, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che in detto Accordo si prevede di attuare un progetto pilota nel Lazio per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie necessarie al cofinanziamento del progetto pilota previsto nell'Accordo, fino alla concorrenza di €.1.000.000,00, saranno reperite negli specifici capitoli di bilancio regionale di competenza della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i popoli;



975 29 NOV. 2007 *ly*

RITENUTO di dover procedere, pertanto, all'approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'attuazione di un programma di diffusione degli impianti di solare termodinamico nel Lazio;

DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA


1. di approvare lo schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'attuazione di un programma di diffusione degli impianti di solare termodinamico nel Lazio, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio ad apportare allo schema di accordo eventuali modifiche non sostanziali concertate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio di reperire le risorse finanziarie necessarie al cofinanziamento del progetto pilota previsto nell'Accordo, fino alla concorrenza di €1.000.000,00, da reperire negli specifici capitoli di bilancio regionale di competenza della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i popoli.

L'accordo di programma sarà sottoscritto dal Presidente della Regione o suo delegato.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

EL 3 DIC. 2007



ACCORDO DI PROGRAMMA



TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

LA REGIONE LAZIO

PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLARE
TERMODINAMICO NEL LAZIO



VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, che trasferisce alle Regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica;

VISTO il "Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili" approvato con Delibera CIPE 6 agosto 1999 n. 126;

VISTA la Legge 1 giugno 2002 n.120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

VISTA la Delibera CIPE 19 dicembre 2002 n.123 di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO che l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

VISTO che l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, stabilisce i criteri da adottare per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;

CONSIDERATO che l'Unione Europea ha individuato nelle fonti rinnovabili di energia uno strumento per promuovere contestualmente la competitività del sistema produttivo, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che le fonti rinnovabili di energia rappresentano una valida opzione per conseguire importanti obiettivi per il paese: maggiore sicurezza del sistema energetico, ridotto impatto ambientale connesso alla produzione di energia, significativo impatto occupazionale;

CONSIDERATO che la valorizzazione del solare termodinamico, può garantire lo sviluppo e l'attuazione di politiche di difesa del territorio, dell'ambiente e di sostegno all'occupazione;

CONSIDERATA la manifestazione di volontà espressa dalla Regione Lazio a voler realizzare un programma per la diffusione di impianti di solare termodinamico, attraverso l'attuazione di un progetto pilota, con l'impegno alla copertura finanziaria per le somme previste dall' Accordo in questione;

RITENUTO di dover promuovere, anche attraverso accordi con le regioni, la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili interessanti sviluppi e la replicabilità di tale tecnologia a livello nazionale;

IL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

LA REGIONE LAZIO


Stipulano il seguente accordo di programma

Art. 1
Oggetto

- 1.1 Oggetto del presente accordo è l'attuazione di un programma per la diffusione degli impianti di solare termodinamico nel territorio della Regione Lazio.
- 1.2 Ai fini del presente accordo, per impianto solare termodinamico si intende un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura.

Art. 2
Obiettivi

- 2.1 L'obiettivo del programma è quello di attuare un progetto pilota per produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici.
- 2.2 I benefici attesi dalla realizzazione del programma sono:
 - riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili;
 - riduzione delle emissioni di gas serra;

- 
- realizzare un sistema locale di sviluppo che formi un modello di crescita di tipo integrato ed omogeneo nel quale gli interventi che costituiscono questo accordo di programma siano in grado di produrre effetti di induzione/moltiplicazione di progettualità complementari, anche di tipo privato, coerenti con la strategia di sviluppo sostenibile e diffusione di energie rinnovabili;
 - realizzare interventi per operare uno sviluppo socio-economico dell'area fondato sulla valorizzazione delle risorse endogene (energia solare) e sul rispetto stringente dei criteri di sostenibilità;
 - facilitare il trasferimento tecnologico alle realtà produttive per diffondere l'uso delle energie rinnovabili per dimostrare e perseguire la compatibilità fra crescita economica e rispondenza ai criteri di sostenibilità.

Art. 3

Ripartizione degli oneri finanziari e validità dell'accordo

- 3.1 Il programma è finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito denominato Ministero) e dalla Regione Lazio (di seguito denominata Regione), secondo le modalità che saranno individuate nel Protocollo Tecnico Aggiuntivo di cui all'art.4.
- 3.2 La Regione Lazio concorrerà fino a un massimo di €1.000.000,00 per la sua quota di cofinanziamento del progetto pilota previsto nell'Accordo;
- 3.3 Il presente accordo ha la durata di 3 anni ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Art. 4

Modalità di attuazione

- 4.1 Entro 30 giorni dalla firma del presente accordo di programma, sarà istituito un Comitato di Gestione Tecnico Scientifico, costituito da due rappresentanti del Ministero e due della Regione, oltre che da un Presidente nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio.
- 4.2 Al Comitato di Gestione Tecnico Scientifico di cui al predetto comma 4.1 sono attribuiti i compiti di indirizzo programmatico, di individuazione e di controllo degli interventi da realizzare.
- 4.3 Gli oneri necessari a garantire il funzionamento del Comitato di Gestione Tecnico Scientifico saranno corrisposti dalla Regione Lazio nell'ambito del finanziamento complessivo dell'Accordo.
- 4.4 Ai fini della definizione delle azioni da realizzare per conseguire gli obiettivi del presente accordo, entro 60 giorni dalla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, con il supporto del predetto Comitato di Gestione Tecnico Scientifico, elaborerà un Protocollo Tecnico Aggiuntivo nel quale saranno definiti da un punto di vista tecnico-economico: lo studio preliminare di fattibilità, i singoli interventi, le modalità di attuazione, l'individuazione delle risorse finanziarie, le procedure per l'assegnazione dei finanziamenti, i tempi di

realizzazione, il piano di monitoraggio delle attività ed il supporto tecnico-operativo per la realizzazione del programma.

Art. 5
Controversie

- 5.1 Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo, che non si possono definire in via Amministrativa, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 6
Verifica e Monitoraggio

- 6.1 La verifica dell'attuazione delle attività dell'accordo di programma è affidato per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale e per la Regione Lazio alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.
- 6.2 Per il monitoraggio delle attività oggetto dell'accordo, il Comitato invierà alla Regione e al Ministero relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, redatte in conformità con quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nel Protocollo Tecnico Aggiuntivo di cui all'art. 4.

Roma, _____ 2007

**Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare**

Alfonso Pecoraro Scanio

**Il Presidente della Regione
Lazio**

Pietro Marrazzo

